



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 96 DEL 20/08/2019

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 18/08/200, N. 267, PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Sindaco

CONSTATATA la presenza di molte piante anche di alto fusto, radicate su aree di proprietà privata lungo il ciglio delle strade presenti su tutto il territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate e, pertanto, suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, costituiscono grave pericolo soprattutto in casi di eventi atmosferici di particolare violenza oltre a limitare la visibilità e a nascondere i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

ATTESO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento a cui sovente è interessato il territorio comunale oltre che tutto il territorio nazionale a seguito dei gravi cambiamenti climatici;

RILEVATO, invero, che nelle giornate del 05 maggio 2019 e nella notte del 13 agosto 2019 sul territorio del Comune di Torri del Benaco si sono verificati eventi meteorologici di particolare intensità con raffiche di vento e pioggia e le alberature presenti a ridosso dei cigli stradali, cadendo, hanno causato danni a strade, edifici pubblici e privati, a linee elettriche e telefoniche nonché ad autoveicoli comportando, pertanto, fortissimi disagi alla circolazione stradale, e pericolo per l'incolumità a persone e cose;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione e stante la continua perturbabilità meteorologica dovuta ai sopradetti mutamenti climatici che determinano il verificarsi di eventi estremi di notevolissima intensità e violenza che possono cagionare oltre che danni materiali anche danni di una certa gravità alle persone fisiche e, pertanto, ciò non consente di attendere ulteriormente ad effettuare gli interventi di cui sopra;

RAVVISATA l'opportunità di imporre l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede stradale, del taglio di rami e alberi, che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura stradale, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblici servizi;



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

VISTO l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

VISTI

- l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";
- l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
- l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
- l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;
- l'articolo 2 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., "definizione e classificazione delle strade";

ATTESO che a norma dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTO gli articoli 892 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, che testualmente recita: " Art. 1. Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni....*omissis*..."

VISTO l'Articolo 340 Codice penale, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938, "Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità";

VISTO l'Articolo 635 Codice penale, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938, "Danneggiamento";

VISTI altresì:

- Il D.M. 20/06/1955;
- Il D.M. 02/12/1963;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 5136 del 28/12/1998;
- Il Decreto legislativo n. 42/04, art. 142;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

VISTO, altresì, l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. e atteso che il presente provvedimento rivestendo i caratteri della contingibilità e dell'urgenza non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della predetta Legge n. 241/1990;



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito e nel dare atto che la presente ordinanza è stata comunicata in via preventiva alla Prefettura di Verona con nota del 20.08.2019, delle ore 10:47, tramite PEC istituzionale;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, a tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade, strade vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune di Torri del Benaco, di provvedere nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

1. al taglio di rami, piante ad alto fusto o parti di esse che, in proiezione, possano, in caso di caduta, interessare la strada, le linee elettriche o telefoniche. In alternativa, qualora il proprietario ritenga che vi siano i presupposti, potrà presentare una perizia a firma di un tecnico abilitato, (dott. Agronomo o Forestale) che attesti la NON PERICOLOSITA' delle piante citate;
2. ad assicurare la potatura regolare di siepi, piante e ogni alberatura radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
3. ad assicurare la rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che cadano sul sedime stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

ORDINA

Altresì:

1. qualora gli interventi di cui ai precedenti punti 1. e 2. comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano valore ambientale e/o paesaggistico ovvero ricadano in aree protette, l'interessato dovrà richiedere specifica autorizzazione ai competenti uffici;
2. la presente ordinanza non è applicabile:
 - alle piante monumentali censite;
 - alle piante di Olivo, che si trovino ad una distanza minima di metri TRE dal confine stradale o che non interferiscano con cavi elettrici o telefonici, o non provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
 - alle piante ornamentali site su suolo pubblico;Le esclusioni di cui sopra operano ove le stesse non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da compromettere la staticità. In tal caso sarà sempre necessario, ai fini dell'abbattimento/potatura, la presentazione al Comune di una relazione, a firma di un Tecnico abilitato, sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati, con cui si accerti lo stato di pericolosità degli stessi;



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

3. fatto salvo che l'azione od omissione non costituisca reato ovvero violazione a legge speciale, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, da applicarsi con le modalità previste dalla legge 689/1981. Trascorso infruttuosamente il termine per ottemperare, previsto dal presente provvedimento, l'Ente si riserva di procedere d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti o dei detentori di altri diritti reali, provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo. In tal caso il materiale rimosso potrà essere trattenuto dal soggetto esecutore e le spese eventualmente sostenute potranno essere addebitate ai proprietari e detentori di diritti reali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali nelle quali il soggetto sia incorso;

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
3. La presente ordinanza non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di gestione dei boschi per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, D.Lgs 42/2004, ove applicabili;
4. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 173,00 a euro 695,00, oltre al ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del predetto d.lgs. n. 285/1992;
5. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
6. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
7. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

Che la Polizia Locale e le forze dell'ordine vigilino affinché sia data esecuzione alla medesima.



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché sul sito dell'Ente (<https://www.comune.torridelbenaco.vr.it>).

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV comma, della L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'area Vigilanza e Territorio sig. Stefano Nicotra.

Sindaco

Stefano Nicotra / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)